

N. R.G. 356/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carla Fazzini

dott. Annarita Donofrio

dott. Luisa Poppi

Presidente Relatore

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. **356/2021** promosso da:

e con il patrocinio dell'avv. GUARINO  
ROCCO con domicilio in VIA S. VALITUTTI N. 78 48124 RAVENNA

APPELLANTI

con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto dell'appello.

avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.  
4/21 del 15.03.2021

**CONCLUSIONI**

Come in atto di appello.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso al Tribunale di Ravenna, depositato in data 31.07.2020, chiedeva di  
adottare , ivi residente in

L'istante, cittadina della Repubblica di San Marino, affermava di essere coniugata con  
padre dell'adottanda, e di non avere figli.

All'udienza del 15.01.2021 comparivano l'adottanda (che prestava il proprio assenso  
alla adozione) nonché il padre della stessa (che prestava il suo consenso). Non  
compariva la madre dell'adottanda, § our essendo stata ritualmente notiziata della

pagina 1 di 7



domanda di adozione. La ricorrente chiedeva pronunciarsi, comunque, sentenza di adozione, essendo la stessa nell'interesse della adottanda, in ragione del duraturo e continuativo rapporto affettivo di carattere genitoriale instauratosi tra le due interessate.

Il Tribunale di Ravenna rigettava la richiesta di adozione di \_\_\_\_\_ da parte di \_\_\_\_\_

- rilevato che la madre dell'adottanda non aveva espresso il proprio assenso all'adozione;
- osservato che ai sensi dell'art. 38 L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, pertanto dal diritto dello Stato di San Marino;
- rilevato che i requisiti dell'adozione del maggiorenne vigenti nella Repubblica di San Marino non apparivano sussistenti nel caso di specie, in particolare non risultava rispettato il limite di età dell'adottante ed il consenso del genitore dell'adottando infraventunenne.

In data 01.04.21 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, ritenendo infondate le argomentazioni addotte dal Tribunale. Le reclamanti evidenziano i seguenti profili di erroneità della sentenza impugnata:

- Sulla presunta insussistenza del "limite di età dell'adottante".  
Ad avviso delle appellanti, non si comprende a quale limite di età faccia riferimento il Tribunale; per il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 4 della L. 14/1975 della Repubblica di San Marino, al fine dell'adozione di maggiorenne i requisiti di età richiesti sono i seguenti: 1) che l'adottante abbia compiuto i 25 anni di età (se coniugato) o 30 (se single); 2) che vi sia una differenza di età tra adottante ed adottando di almeno 18 anni. Entrambi i requisiti sono pacificamente esistenti nel caso di specie, atteso che l'adottante \_\_\_\_\_ è nata in data 19.12.1973 (dunque ha più di 25 anni) ed ha quasi 29 anni in più di \_\_\_\_\_ (nata il 20.04.2002);
- Sulla presunta assenza del "consenso del genitore dell'adottando infraventunenne"  
Secondo la legge di San Marino tale requisito è escluso nel caso di adozione di maggiorenne. La L. 14/1975 all'art. 1 punto 3) prevede che, affinché possa pronunciarsi l'adozione, *"deve esistere il consenso all'adozione dell'ascendente che esercita la patria potestà sull'adottando o del Consiglio di Famiglia"*. Tuttavia nei confronti di un maggiorenne (considerato che anche a San Marino la maggiore età si acquisisce all'età di 18 anni, ex art. 1 L. 15/1975), non essendo questo più sottoposto alla potestà genitoriale, tale requisito non è immaginabile e praticabile.



Dunque nulla osterebbe alla pronuncia dell'adozione di in quanto, essendo  
l'adottanda maggiorenne, non è necessario il consenso dell'ascendente.

Proseguono le appellanti affermando che, a voler dare una spiegazione alla motivazione con cui il Tribunale di Ravenna ha respinto la domanda di adozione, può ipotizzarsi che lo stesso abbia fatto riferimento alla disciplina desumibile dal c.d. diritto comune: al riguardo, evidenziano che, in ogni caso, sussistono tutti i requisiti enucleati dalla giurisprudenza sammarinese.

Aggiungono che sebbene la Repubblica di San Marino non abbia una sua Costituzione scritta, essa dispone della *“Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese”* (quale riferimento fondamentale della legislazione vigente, approvata con legge nr. 59 dell'8.07.1974, successivamente modificata dalle Leggi nr. 95 del 19.12.2000 e nr. 36 del 26.02.2002), il cui art. 1 testualmente dispone *“La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Riconferma il diritto di asilo politico. Rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati e si conforma, nell'azione internazionale, ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite. L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.”*

La normativa testualmente riportata (con il suo richiamo espresso alla CEDU ed alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) costituisce un fondamentale strumento di interpretazione delle norme interne della Repubblica sammarinese. In tale ottica, è ormai indiscusso che l'istituto dell'adozione di maggiorenni ha assunto una accezione e una configurazione sociologica totalmente diversa da quella originaria, quando si voleva assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, essendo finalizzata a consacrare sul piano giuridico una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili,

In conclusione, le reclamanti chiedono alla Corte d'appello di dichiarare l'adozione di

da parte ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere  
ad ogni conseguente adempimento.



Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte, il reclamo è fondato per le ragioni che seguono.

Va premesso che la normativa di riferimento della Repubblica di San Marino è costituita da due leggi disciplinanti l'adozione, la legge n. 14 del 25.06.1975, e la legge n. 14 del 25.06.1986.

La legge del 1986, di riforma del diritto di famiglia, detta norme in materia di adozione di minori, e non riguarda le adozioni di maggiorenni

La norma di legge della Repubblica di San Marino richiamata dalle reclamanti, L. 14/75, art. 4, non è applicabile al caso di specie.

La norma, infatti, statuisce *“L'adozione di cittadino sammarinese da parte dei soggetti di cui all'art. 1 può effettuarsi a qualunque età dello stesso e purchè gli adottanti abbiano compiuto i 25 anni di età e siano maggiori dell'adottato di almeno 18 anni e salvo il requisito di cui all'art. 1 punto 3)”*.

Dunque, l'art. 4 riguarda soltanto l'adozione di un cittadino sammarinese, e non l'adozione, come nel caso di specie, di un cittadino italiano. Nessun articolo della legge 14/75 regola l'adozione di un cittadino maggiorenne non sammarinese.

Resta, in mancanza di una diversa specifica disciplina, il diritto comune, posto che nell'ordinamento della Repubblica di San Marino il diritto comune trova applicazione in via sussidiaria, nelle materie che non trovano regolamentazione in fonti di rango superiore.

Il diritto comune, come enucleato dalla giurisprudenza<sup>1</sup>, ammette l'adozione in presenza dei seguenti requisiti: 1) l'adottante non deve avere figli legittimi, legittimati o adottivi; 2) l'adottante deve avere compiuto sessant'anni riducibili a quaranta dal Giudice o ulteriormente, ma non oltre i venticinque compiuti, dal potere sovrano e cioè dal Consiglio Grande e Generale, ove concorra una giusta causa; 3) l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottato; 4) l'adottante e l'adottato devono dare il loro consenso; se l'adottato è minore degli anni ventuno compiuti deve esistere il consenso dell'ascendente che esercita la patria potestà o del Consiglio di Famiglia.

La Corte ritiene, sulla base dei requisiti enucleati dalla giurisprudenza sammarinese, che l'adozione prevista dal diritto comune si ponga in contrasto con l'ordine pubblico italiano, con conseguente applicabilità, al caso di specie, ex art. 16 comma 1 della L. 218/1995, della normativa italiana dettata in materia di adozione di maggiorenne.

In particolare, la necessità che l'adottante sia privo di figli rende evidente che l'istituto ha (tuttora) la finalità di assicurare la discendenza a chi ne sia privo.

<sup>1</sup> Cfr. Sentenza del Commissario della Legge Dott. F. Violi del 26 luglio 1974, causa n. 158 anno 1969, in Giurisprudenza Sammarinese 1970-80, pag. 331.

Valeria Pierfelici, *Il diritto di famiglia sammarinese*, San Marino, 2014.



Tale finalità ispirava anche l'istituto dell'adozione di maggiorenne nel diritto italiano, come originariamente concepito, precedentemente agli interventi della Corte Costituzionale<sup>2</sup>, alle modifiche legislative via via introdotte, al progressivo ampliamento delle ipotesi concrete di adozione di maggiorenne operate dalla giurisprudenza.

La Corte di Cassazione ha precisato che l'istituto dell'adozione di maggiorenni, negli ultimi decenni, ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere un'accezione e una configurazione sociologica, di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. (Cass. 7667/20).

L'istituto dell'adozione di maggiorenne, ad oggi, risponde alla finalità di formalizzare sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni, dando veste giuridica ad una situazione di fatto nella quale l'adottante si comporti, in ragione di un vincolo affettivo analogo a quello familiare, come genitore sociale dell'adottando.

L'attuale interpretazione dell'art. 291 c.c. è costituzionalmente conforme agli artt. 2, 3 e 30 della Carta Costituzionale, all'art. 10 Cost., in relazione all'art 8 CEDU, all'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali e dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo.

L'art. 8 CEDU impone, infatti, allo Stato obblighi positivi di tutela effettiva della "vita privata e familiare", secondo la nozione ampia elaborata dalla giurisprudenza delle Corti Sovranazionali, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona. Laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi.

Questa evoluzione - sia legislativa, sia di interpretazione della normativa di riferimento - non è avvenuta nel diritto comune sammarinese, nel quale l'adozione di maggiorenne rimane un istituto prettamente finalizzato a costituire un erede per l'adottante privo di discendenti.

Con la legge 14/1975 la Repubblica di San Marino ha introdotto un nuovo tipo di adozione, quale istituto volto a dare rilievo e riconoscimento giuridico a nuovi rapporti sociali che il mondo moderno conosce, fondati su legami affettivi consolidati, ma, come già detto, tale normativa non è applicabile al caso di specie.

Si può aggiungere che, come rilevano le appellanti, la previsione contenuta nell'art. 4 della L. 14/75, nella parte in cui, disciplinando l'adozione del maggiorenne, limita l'applicazione della normativa

<sup>2</sup> La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 557 del 19/05/1988 e n. 245 del 20/07/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale l'art. 291, cod. civ. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che avessero discendenti legittimi, minorenni o, se maggiorenni, consenzienti.



prevista al solo caso di adozione di maggiorenne “sammarinese”, appare ingiustificata, e può ritenersi contraria all’ordine pubblico Italiano, ex art. 16 comma 1 della L. 218/1995, posto che la legge italiana disciplina l’adozione del maggiorenne senza alcuna distinzione in relazione alla cittadinanza dell’adottando.

Svolte queste premesse, rileva la Corte che, nel caso di specie, la famiglia di fatto è stata costituita nel 2007, da allora esiste un rapporto di tipo genitoriale tra la sig.ra Terenzi e l’adottanda; il sig. Zanellati e la sig.ra [redacted] si sono sposati nel 2018

Il provvedimento invocato assurge dunque a strumento di realizzazione dell’interesse - meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico - di tutti i componenti del nucleo familiare così costituito, di veder riconosciuta quella formazione sociale nella quale essi si identificano, e risponde all’interesse di [redacted] a veder conferita dignità e riconoscimento giuridico al rapporto genitoriale che ha da tempo instaurato con la moglie di suo padre.

Applicandosi la legge italiana ai sensi dell’art. 16 legge 218/95, sussistono tutti i requisiti per l’adozione di maggiorenne ex art. 291 c.c. e segg.; in particolare, vi è consenso di adottante e adottanda. La norma richiede anche l’assenso dei genitori dell’adottando; l’assenso del padre di [redacted] è espresso. Quanto all’assenso della madre di [redacted] si osserva che alla sig.ra [redacted] è stato notificato il ricorso, ma la stessa non si è costituita e non ha reso alcuna dichiarazione. Anche interpretando tale condotta quale negazione dell’assenso, la Corte ritiene di accogliere la domanda di adozione, in applicazione dell’art. 297 c.c., secondo il quale *“quando è negato l’assenso... il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunciare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando.”*

La documentazione prodotta dalle appellanti, in particolare la CTU svolta nel procedimento RG 970/2015 Tribunale di Ravenna, che descrive i rapporti di [redacted] con tutte le figure di riferimento, convince la Corte della corrispondenza all’interesse dell’adottanda alla pronuncia di adozione; va poi tenuto conto che la sig.ra Antonelini, pur potendo far valere le sue eventuali diverse ragioni, non si è costituita, e neppure ha fornito indicazioni di segno contrario a quanto emergente dagli atti.

La domanda viene quindi accolta.

Nulla sulle spese non sussistendo soccombenza.

**P.Q.M.**



Sentenza n. 18/2022 pubbl. il 01/08/2022

La Corte, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 4/21 del 15.03.2021, così  
RG n. 356/2021  
Repert. n. 2200/2022 del 29/08/2022

in riforma della sentenza impugnata, pronuncia l'a

Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2022

Il Presidente Est.  
dott. Carla Fazzini

C I  
Da: MIL  
>ARLA  
\_SSA  
RA  
a:  
ness  
>  
A. 3  
JALIFI  
ria €  
FA PEI  
J. 68cc  
ELL  
Jfb  
37f0da526f7

